



Il presupposto della continuità aziendale e le valutazioni ai fini della revisione contabile

Giuseppe Pancrazi - Partner KPMG S.p.A.

Maurizio Cicioni – Senior Manager KPMG S.p.A.

Perugia, 3 maggio 2019

Indice

Principali aspetti, definizioni e Principi generali

La Continuità aziendale - Normativa e principi professionali di riferimento

Il Principio di revisione n. 570

L'informativa nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione

Tipologie di giudizio del revisore con riferimento alla continuità aziendale



Principali aspetti, definizioni e Principi generali

Principali aspetti e definizioni

Appropriatezza del presupposto della continuità aziendale

- Intenzione, necessità o realistiche alternative alla liquidazione o alla cessazione dell'attività.
 - Prevedibile futuro - almeno ma non limitato a 12 mesi.
-

Esistenza di significative incertezze

- Entità del suo impatto potenziale.
 - Probabilità che si verifichi.
 - Necessità di informativa appropriata sulla natura e implicazioni.
-

Principi generali

La valutazione è di competenza degli amministratori.

Il revisore non deve e non può sostituirsi agli amministratori

Il revisore può solo chiedere di estendere la valutazione.

Una adeguata comprensione della società e del contesto in cui opera è condizione necessaria per un'appropriata conclusione.

Attenzione sulla completezza degli elementi alla base della valutazione degli amministratori.

Discussione critica ed oggettiva con gli amministratori.

Scetticismo professionale ed elementi probativi.



La Continuità aziendale – Normativa e principi professionali di riferimento

Il presupposto della continuità aziendale quale principio fondamentale

Principio fondamentale che regge la redazione del bilancio secondo i cosiddetti valori di funzionamento.

In caso di mancanza le ordinarie valutazioni potrebbero risultare completamente differenti.

Normativa e principi professionali di riferimento (1/6)

Codice Civile: Principi di redazione del bilancio e relazione sulla gestione.

Principi contabili: OIC e IFRS.

Principi di revisione: nazionali e internazionali.

Altri riferimenti professionali: Raccomandazioni e comunicazioni di organismi di vigilanza e standard setter:

- Documento Banca d'Italia/Consob/Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009.
-

Normativa e principi professionali di riferimento (2/6)

Art. 2423-bis del Codice Civile:

“la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività,”.

Art. 2428, comma 1 del Codice Civile:

Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi ed agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta.

Normativa e principi professionali di riferimento (3/6)

PC OIC 11, sezione “Finalità e postulati del bilancio d'esercizio ...”:

- “21. L’articolo 2423-bis, comma 1, n. 1, del codice civile, prevede che la valutazione delle voci di bilancio sia fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.
22. Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.”

PC OIC 5, sezione “Le valutazioni nel bilancio d'esercizio ...”:

Definizione di azienda in “Going concern” come “azienda come complesso funzionante e destinato a continuare a funzionare almeno per i dodici mesi successivi alla data di riferimento del bilancio”.

Normativa e principi professionali di riferimento (4/6)

IAS 1 “Presentazione bilancio”, paragrafi 25 e 26:

- La direzione aziendale deve effettuare una valutazione della capacità dell'entità di continuare ad operare come una entità in funzionamento.
- Il bilancio deve essere redatto nella prospettiva della continuità aziendale a meno che la direzione non intenda liquidare l'entità o interrompere l'attività, o non abbia alternative realistiche.
- Se esistono significative incertezze, le stesse “devono essere evidenziate”.
- Se il bilancio non è redatto nella prospettiva della continuità aziendale tale fatto deve essere indicato unitamente ai criteri in base ai quali è redatto e alla ragione per cui l'entità non è considerata in funzionamento.
- La direzione aziendale deve tener conto “di tutte le informazioni disponibili sul futuro, che è relativo ad almeno, ma non limitato a, dodici mesi dopo la data di riferimento del bilancio”.
- Il grado di analisi dipende dalle specifiche circostanze di ciascun caso.

Normativa e principi professionali di riferimento (5/6)

ISA Italia 570, paragrafo 4:

"...il quadro normativo sull'informazione finanziaria può non prevedere esplicitamente che la direzione effettui una valutazione specifica della capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. Tuttavia, laddove il presupposto della continuità aziendale costituisca un principio fondamentale per la redazione del bilancio,, la redazione del bilancio richiede alla direzione la valutazione della capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento, ancorché il quadro normativo sull'informazione finanziaria non lo preveda in modo esplicito."

Normativa e principi professionali di riferimento (6/6)

PR 570, paragrafo 19:

Se l'utilizzo del presupposto di continuità aziendale risulta appropriato, ma esiste un'incertezza significativa, il bilancio deve:

- fornire un'informativa adeguata degli eventi o delle circostanze principali che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento, nonché dei piani della direzione per far fronte a tali eventi o circostanze;
 - evidenziare chiaramente che esiste un'incertezza significativa relativa ad eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, di conseguenza, che la stessa può non essere in grado di realizzare le proprie attività e far fronte alle proprie passività nel normale svolgimento dell'attività aziendale.
-

Documento Banca d'Italia/Consob/Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009

Richiamo ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società a seguito delle attuali condizioni dei mercati finanziari e dell'economia reale.

Oggetto: Informativa da fornire nelle relazioni finanziarie sulla continuità aziendale, sui rischi finanziari, sulle riduzione di valore delle attività e sulle incertezze nell'utilizzo delle stime.

Documento che non ha contenuto precettivo autonomo.

Con riferimento alla continuità aziendale:

- valutazioni accurate della continuità aziendale nel rispetto di quanto previsto dallo IAS 1, paragrafi 23 e 24;
- nozione di futuro prevedibile;
- eventi e circostanze che possono far sorgere dei significativi dubbi;
- l'informativa richiesta;
- fornisce esempi.



Il Principio di Revisione n. 570

Introduzione

Il Principio di Revisione ISA Italia n. 570 stabilisce le regole di comportamento e fornisce una guida sulla responsabilità del revisore in merito alla correttezza del presupposto della continuità aziendale assunto come base per la redazione del bilancio.

Responsabilità degli amministratori

Devono valutare se esistono i presupposti per predisporre il bilancio d'esercizio nel rispetto del principio della continuità aziendale (in alternativa: bilancio di liquidazione o assoggettamento a procedure concorsuali).

Devono costantemente valutare le condizioni di salute dell'impresa e, se l'impresa è in difficoltà, svolgere analisi di dettaglio per valutarne le prospettive future.

In caso di dubbi sul going concern devono descriverli in Relazione sulla Gestione e Nota Integrativa, commentando la probabilità di accadimento e buon esito di eventi futuri volti a sanare la situazione.

Un'errata valutazione degli amministratori circa la possibilità di sopravvivenza dell'impresa comporta, per gli azionisti e i terzi, un ritardo pregiudizievole nelle azioni a difesa dei propri interessi.

Responsabilità del revisore

La sopravvivenza o il fallimento di un'impresa in difficoltà non può essere sempre e comunque prevista.

- un giudizio positivo sul bilancio non garantisce la sopravvivenza della società

La responsabilità del revisore è limitata ai compiti che gli sono propri:

- valutare l'appropriato utilizzo da parte degli Amministratori del presupposto di continuità aziendale
- considerare se vi siano incertezze significative tali da doverne dare informativa in bilancio
- operare nel rispetto dei principi di revisione

Responsabilità del revisore

Il revisore raccoglie sufficienti e appropriate evidenze circa la capacità dell'impresa di continuare ad operare nel prevedibile futuro

Analizza la capacità della società di continuare ad operare

Individua le circostanze (indicatori di rischio) che pongono dubbi di continuità aziendale e valuta i relativi rischi di revisione

Analizza la valutazione effettuata dalla direzione sul going concern

Esamina l'informativa di bilancio e identifica il tipo di relazione da emettere

Svolge procedure di revisione specifiche ed aggiuntive nel caso in cui esistano dubbi sulla continuità aziendale

Indicatori di rischio finanziari

Prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine

Situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo

Consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività utilizzate per generare i flussi di cassa

Principali indici economico-finanziari negativi

Cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori, dalla condizione “a credito” alla condizione “pagamento alla consegna”

Indizi di cessazione del sostegno finanziario da parte dei creditori / Incapacità di pagare i debiti alla scadenza

Bilanci storici o prospettici che mostrano flussi di cassa negativi

Difficoltà nel pagamento di dividendi arretrati o discontinuità nella distribuzione di dividendi

Incapacità di rispettare le clausole contrattuali dei prestiti

Incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari

Indicatori di rischio gestionali

Intenzione della direzione di liquidare l'impresa o di cessare le attività

Perdita di membri della direzione con responsabilità strategiche senza una loro sostituzione

Perdita di mercati fondamentali, di clienti chiave, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti

Comparsa di concorrenti di grande successo

Difficoltà con il personale

Scarsità nell'approvvigionamento di forniture importanti

Altri indicatori di rischio

Capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità del capitale ad altre norme di legge, come i requisiti di solvibilità o liquidità per gli istituti finanziari

Procedimenti legali o regolamentari in corso che, in caso di soccombenza, possono comportare richieste di risarcimento cui l'impresa probabilmente non è in grado di far fronte

Modifiche di leggi o regolamenti o delle politiche governative che si presume possano influenzare negativamente l'impresa

Eventi catastrofici contro i quali non è stata stipulata una polizza assicurativa ovvero contro i quali è stata stipulata una polizza assicurativa con massimali insufficienti

Fattori mitiganti

Possibilità di cedere attività eccedenti o di rinviare l'acquisto di nuove attività

Capacità di ottenere finanziamenti

Possibilità di ristrutturazione e rischedulazione del debito

Possibilità di incrementare il capitale sociale

Capacità di ridurre i costi

Possibilità di entrare in mercati alternativi

Nel caso di gruppi, capacità della controllante e/o consociate di supportare l'azienda in crisi: (es. aumento C.S., nuovi finanziamenti)

Procedure aggiuntive in caso di dubbi su *Going concern*

Ottenere la valutazione della direzione sulla capacità di continuare a operare come un'entità di funzionamento

Verificare l'attendibilità dei flussi di cassa prospettici, dei business plan, e delle relative assunzioni

Analizzare gli eventi successivi al bilancio

Analisi del current trading

Verifica della capacità di evadere gli ordini

Analisi dei contratti di finanziamento

Ottenere opportune attestazioni scritte dalla direzione della società

Lettura dei verbali degli organi sociali



L'informativa nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione

Normativa e principi di riferimento

Al termine della valutazione effettuata, tre scenari possibili (*)

1

Gli Amministratori hanno la ragionevole aspettativa che la società continuerà con la sua esistenza operativa in un futuro prevedibile (presupposto appropriato) ed hanno preparato il bilancio nel presupposto della continuità aziendale; le eventuali incertezze rilevate non risultano essere significative e non generano dubbi sulla continuità aziendale.

2

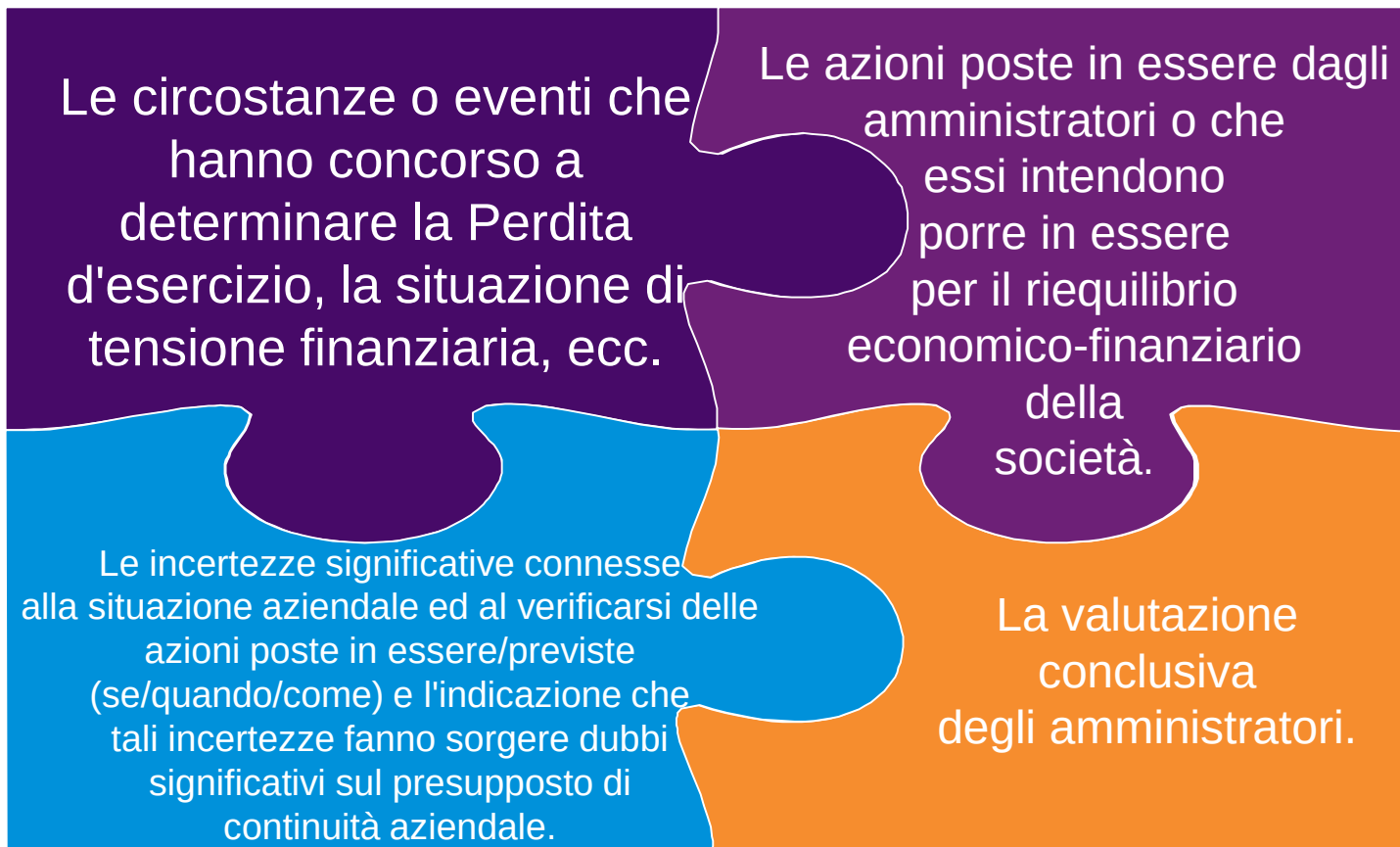
Gli Amministratori hanno identificato incertezze significative che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare la propria operatività per un prevedibile futuro, ma considerano che sia comunque appropriato utilizzare il presupposto della continuità aziendale per redigere il bilancio.

3

Gli Amministratori considerano che sia improbabile che la società continui la propria esistenza operativa in un futuro prevedibile e non ritengono appropriato redigere il bilancio sul presupposto della continuità aziendale.

Contenuto - 4 aspetti da trattare

L'informativa presente in bilancio deve quindi essere strutturata in modo da descrivere adeguatamente:



Esempio (1/5)

L'informativa presente in bilancio deve quindi essere strutturata in modo da descrivere adeguatamente:

1

Le circostanze o gli eventi che determinano dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare la propria attività

“A causa del persistente andamento congiunturale negativo che ha comportato anche nel bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 201x una rilevante flessione nei ricavi ed una ulteriore penalizzazione dell'andamento dei costi operativi, la società nell'esercizio corrente e in quelli precedenti ha sostenuto significative perdite d'esercizio che hanno altresì originato un sensibile peggioramento della situazione finanziaria

...”

Esempio (2/5)

L'informativa presente in bilancio deve quindi essere strutturata in modo da descrivere adeguatamente:

2

Le azioni poste in essere dagli amministratori o che essi intendono porre in essere per il riequilibrio economico-finanziario della società

“Al fine di far fronte alla situazione di difficoltà economica finanziaria sono state intraprese una serie di iniziative tra cui si segnalano:

- l'individuazione, anche con il supporto di una primaria società di consulenza esterna, di azioni rivolte al miglioramento del capitale circolante e di riduzione dei costi di struttura. Azioni che sono attualmente in corso di implementazione;
- l'avvio di trattative con le banche finanziatrici per proporre un accordo di moratoria che permetta di definire un successivo accordo per il riscadenziamento dei finanziamenti bancari in essere;
- l'avvio di un piano di cessione di beni di proprietà al fine di reperire i mezzi finanziari necessari a ristabilire l'equilibrio finanziario ...” .

Esempio (3/5)

L'informativa presente in bilancio deve quindi essere strutturata in modo da descrivere adeguatamente:

3

Le eventuali incertezze (significantive) che fanno sorgere dubbi (significativi) sulla continuità aziendale dell'impresa

Pur confidenti nel buon esito delle iniziative intraprese, sussistono delle (molteplici) significantive (rilevanti) incertezze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società a continuare ad operare sulla base del presupposto della continuità aziendale, ed in particolare relativamente a:

- “l'esito delle azioni pianificate rivolte al miglioramento del capitale circolante ed alla riduzione dei costi di struttura
- la finalizzazione delle negoziazioni con le banche finanziatrici ai fini delle definizione di un accordo di moratoria e di riscadenziamento dei finanziamenti bancari
- la difficoltà nella vendita degli immobili di proprietà, legata anche all'attuale situazione del mercato immobiliare, necessaria alla copertura di parte dei fabbisogni finanziari di breve periodo ... ”.

Esempio (4/5)

L'informativa presente in bilancio deve quindi essere strutturata in modo da descrivere adeguatamente:

4 La valutazione conclusiva degli amministratori

“Dopo aver effettuato le necessarie verifiche ed aver valutato le sopra descritte significative incertezze, gli amministratori hanno comunque la ragionevole aspettativa che la Società avrà le adeguate risorse per continuare la propria esistenza operativa in un prevedibile futuro. Per tali ragioni, il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 201X è stato redatto nel presupposto della continuità aziendale”.

oppure

“... gli amministratori hanno redatto il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 201X utilizzando il presupposto della continuità aziendale nella ragionevole aspettativa del buon esito delle sopra descritte iniziative intraprese”.

Esempio (5/5)

L'informativa presente in bilancio deve quindi essere strutturata in modo da descrivere adeguatamente:

5

Esempio di informativa che NON descrive appropriatamente il caso di “presupposto della continuità aziendale appropriato ma sottoposto a significative incertezze” e di relazione di revisione NON appropriata nelle circostanze:

- **Relazione sulla gestione**

“Il Consiglio di Amministrazione, pur considerando il citato riscadenziamento del debito bancario come elemento essenziale per la realizzazione del piano industriale, in virtù dell'oggettiva validità delle azioni intraprese, è fiducioso delle concrete possibilità di successo di tali operazioni e conseguentemente della continuità aziendale della società”.

- **Relazione di revisione (paragrafo d'enfasi)**

“A titolo di richiamo di informativa segnaliamo il previsto riscadenziamento del debito bancario il cui esito, ad oggi incerto, può far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale della società”.



Tipologie di giudizio del revisore con riferimento alla continuità aziendale

La relazione di revisione – Responsabilità del revisore

Valutare l'appropriato utilizzo del presupposto della continuità aziendale.

Concludere se esiste un'incertezza significativa.

Valutare l'appropriatezza dell'informativa.

La relazione di revisione – Riferimenti professionali

La relazione di revisione costituisce la conclusione della revisione legale sul bilancio di riferimento.

Per la redazione della relazione di revisione i riferimenti professionali sono:

- Decreto Legislativo n. 39/2010 attuazione Direttiva revisioni legali;
- I seguenti Principi di revisione ISA Italia:

ISA Italia 700	Formazione del giudizio e relazione sul bilancio.
ISA Italia 705	Modifiche al giudizio.
ISA Italia 706	Richiami d'informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti.
ISA Italia 710	Informazioni comparative.
ISA Italia 720	Le responsabilità del revisore per le altre informazioni presenti in documenti che contengono il bilancio oggetto di revisione.

La relazione di revisione – Contenuto della relazione di revisione

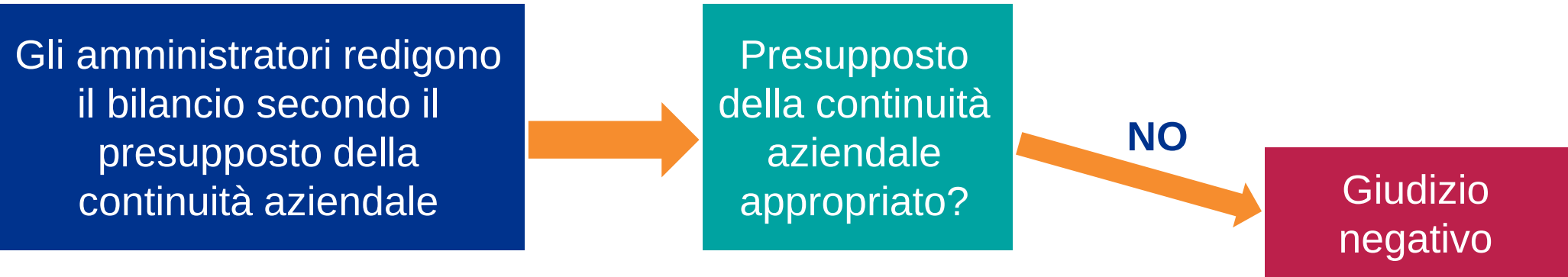
Il contenuto della relazione di revisione è richiamato dall'art. 14 del D.Lgs. 39/2010:

- identificazione del bilancio oggetto di revisione e delle regole di redazione applicate;
- descrizione della portata della revisione e dei principi di revisione applicati;
- **giudizio sul bilancio** che, che può essere espresso secondo 4 tipologie:
 1. giudizio senza rilievi,
 2. giudizio con rilievi,
 3. giudizio negativo,
 4. dichiarazione di impossibilità di esprimere giudizio;
- **motivazione di un eventuale giudizio diverso dal giudizio senza rilievi;**
- **eventuali richiami di informativa;**
- **un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio;**
- una dichiarazione su eventuali incertezze significative relative a eventi o a circostanze che potrebbero sollevare dubbi significativi sulla continuità aziendale;
- l'indicazione della sede del revisore legale o della società di revisione legale.

La relazione di revisione



La relazione di revisione



Presupposto della continuità aziendale inappropriato - Giudizio negativo

Paragrafo 1 – Giudizio negativo

A nostro giudizio, a causa della rilevanza di quanto descritto nel paragrafo “Elementi alla base del giudizio negativo” della presente relazione, il bilancio d’esercizio non fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della XXX S.p.A. al 31 dicembre 201X, del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.”

Paragrafo 2 - Elementi alla base del giudizio negativo

Descrizione delle motivazioni per cui l'utilizzo del presupposto della continuità aziendale non risulta appropriato.

Giudizio negativo - Esempio (1/3)

Paragrafo 2 - Elementi alla base del giudizio negativo

La Società ha consuntivato nell'esercizio 201X una perdita di €xxxx mila e presenta al 31 dicembre 201X un patrimonio netto negativo pari ad €xxxx mila, ricadendo nella fattispecie prevista dall'art. 2447 del Codice Civile. Il bilancio presenta inoltre debiti verso banche pari a circa €xxxxx mila e debiti scaduti verso fornitori per € xxxx mila. Gli amministratori descrivono nella relazione sulla gestione i principali fattori che hanno determinato la perdita dell'esercizio, tra cui la flessione del mercato nazionale ed estero del xxxxx, la contabilizzazione di svalutazioni per circa €xxxxx mila, gli oneri finanziari per €xxxxx mila, le perdite su cambi per €xxxxx mila e minusvalenze da alienazioni per €xxxxx mila.

Nella relazione sulla gestione, gli amministratori segnalano altresì che, a causa del mancato rispetto dei “covenant finanziari” previsti nell'ambito di alcuni dei contratti di finanziamento e le negative previsioni di mercato per i prossimi anni, è stata anticipata alle Banche Finanziatrici la richiesta di ulteriori risorse finanziarie nonché la rivisitazione dei termini e delle condizioni degli originari contratti di finanziamento, anche sulla base di un nuovo piano industriale.

Gli amministratori indicano inoltre che sebbene la negoziazione si trovi in una fase iniziale e la sua finalizzazione sia incerta nei tempi e nei contenuti, il bilancio d'esercizio è stato redatto nel presupposto della continuità aziendale auspicando il buon esito delle azioni intraprese affinché la Società abbia adeguate risorse per continuare la sua esistenza operativa.

Giudizio negativo - Esempio (2/3)

Paragrafo 2 - Elementi alla base del giudizio negativo (segue)

Sulla base dell'insieme degli eventi e delle circostanze sopra descritte, tra cui il ricorrere della fattispecie prevista dall'art. 2447 del Codice Civile, ed in conseguenza dell'attuale assenza di evidenze probative circa:

- il buon esito delle negoziazioni avviate con le Banche Finanziatrici finalizzate al raggiungimento di un nuovo accordo di ristrutturazione dell'indebitamento finanziario;
- la possibilità di mantenere un equilibrio finanziario fino all'effettivo raggiungimento di tale accordo;
- la capacità della Società di porre in essere le iniziative pianificate nel nuovo piano industriale;

riteniamo che il presupposto della continuità aziendale utilizzato dagli amministratori nella redazione del bilancio di esercizio non possa considerarsi appropriato.

Conseguentemente, ai fini della redazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 201X, gli amministratori avrebbero dovuto considerare il venire meno del presupposto della continuità aziendale nella valutazione e classificazione delle voci a bilancio. Tali rettifiche e riclassifiche non sono state da noi determinate.

Giudizio negativo - Esempio (3/3)

Paragrafo – Coerenza della relazione sulla gestione

"Gli Amministratori della XXX S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione della XXX S.p.A. al 31 dicembre 201X, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme di legge.

Siamo stati incaricati di svolgere le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio della XXX S.p.A. al 31 dicembre 201X e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A causa della significatività di quanto descritto nel paragrafo "Elementi alla base del giudizio negativo" della relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio, non siamo in grado di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio della XXX S.p.A. al 31 dicembre 201X e sulla conformità della stessa alle norme di legge né di rilasciare la dichiarazione di cui all'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10 sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione."

La relazione di revisione



La relazione di revisione



Assenza di significative incertezze sulla continuità aziendale - Giudizio positivo

Paragrafo 1 – Giudizio

“A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della XXX S.p.A. al 31 dicembre 201X, del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.”

Paragrafo 2 - Elementi alla base del giudizio

Non includerà nulla con riferimento al presupposto della continuità aziendale.

La relazione di revisione



La relazione di revisione - Presenza di significative incertezze

Se a giudizio del revisore vi è incertezza significativa (ma il presupposto della continuità aziendale è considerato adeguato) il revisore deve valutare se il bilancio:

- descrive adeguatamente i principali eventi o circostanze che fanno sorgere dubbi sulla continuità aziendale ed i piani della direzione per far fronte a tali eventi;
- evidenzia chiaramente che esiste un'incertezza significativa relativa ad eventi o circostanze che fanno sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale e di conseguenza che l'impresa può non essere in grado di realizzare le proprie attività e far fronte alle proprie passività durante il normale corso della sua attività.



Giudizio positivo con richiamo di informativa

La relazione di revisione - Presenza di significative incertezze Esempio

La società XXX S.p.A.

- ha subito una significativa riduzione del fatturato con perdita di quote di mercato,
- ha registrato perdite significative per il secondo esercizio consecutivo e
- si trova in una situazione di squilibrio finanziario, esposta verso le banche con debiti finanziari in scadenza a breve.

Gli amministratori hanno predisposto un piano che prevede:

- riorganizzazione con CIG,
 - la rinegoziazione dei debiti finanziari in scadenza a breve termine.
-

La relazione di revisione



La relazione di revisione – Giudizio con rilievi per carenza di informativa - Esempio

La nota integrativa e la relazione sulla gestione, pur descrivendo la situazione, non menzionano una o più incertezze (es. incertezza su rinegoziazione finanziamenti bancari).

Paragrafo 1 – Giudizio con rilievi

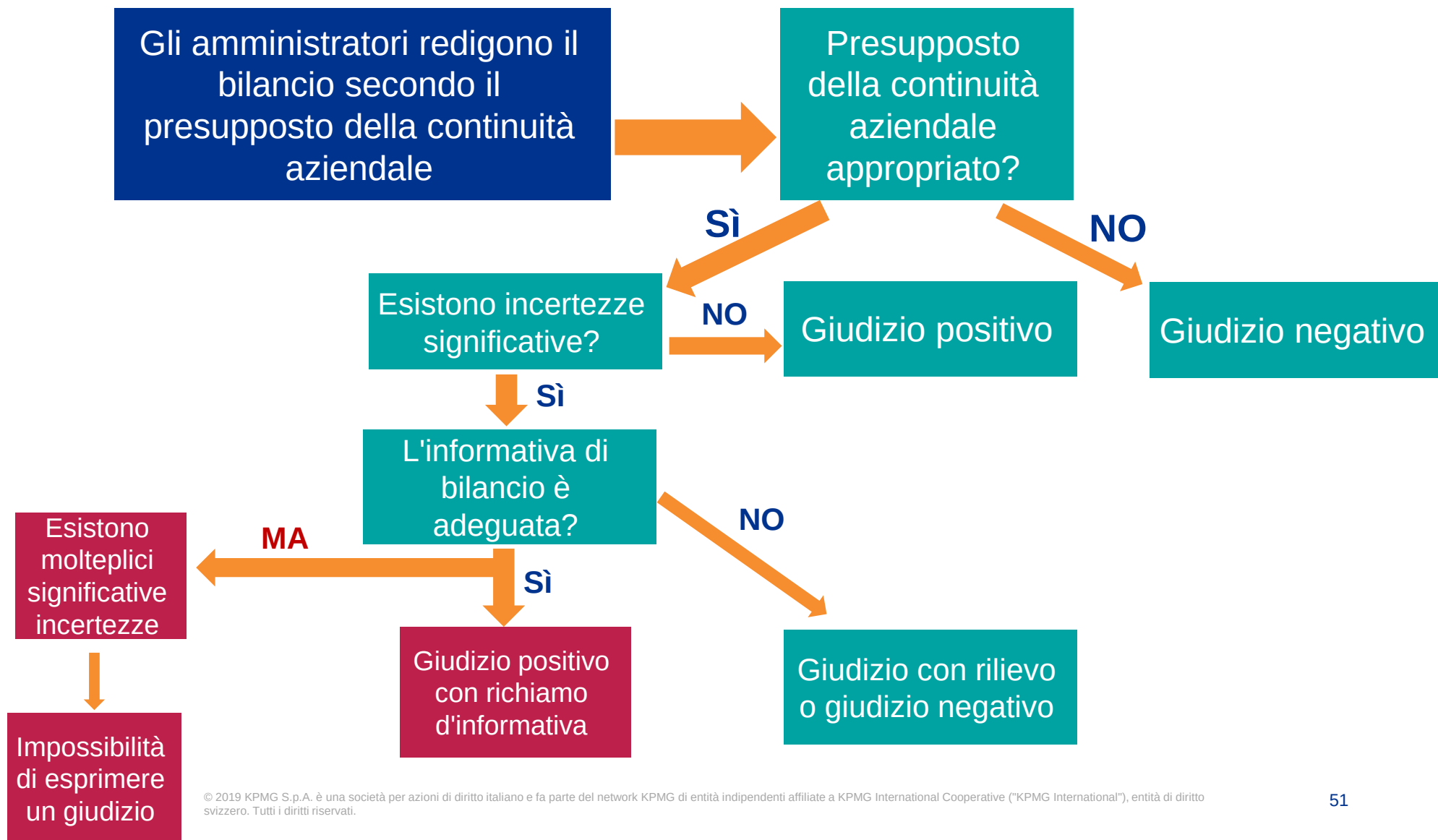
“A nostro giudizio, ad eccezione degli effetti di quanto descritto nel paragrafo “Elementi alla base del giudizio con rilievi” della presente relazione, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della XXX S.p.A. al 31 dicembre 201X, del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.”

Paragrafo 2 - Elementi alla base del giudizio con rilievi

“La Società ha subito per il secondo esercizio consecutivo perdite significative e si trova in una situazione di squilibrio finanziario anche a seguito della crisi economica del settore in cui opera, che ha comportato una significativa riduzione del fatturato. Gli amministratori hanno redatto il bilancio utilizzando il presupposto della continuità aziendale.

La nota integrativa e la relazione sulla gestione, pur descrivendo la situazione e alcune delle azioni intraprese, non indicano che la continuità aziendale della Società risulta subordinata alla finalizzazione, attualmente incerta, di un accordo con le banche creditrici ai fini della rinegoziazione delle scadenze dei debiti finanziari della società.”

La relazione di revisione



La relazione di revisione – Giudizio positivo con richiamo di informativa

Esempio

Gli amministratori hanno predisposto un piano che prevede riorganizzazione con CIG e la rinegoziazione dei debiti finanziari a breve termine. L'esito di tali azioni è incerto e tale incertezza è adeguatamente descritta.

Paragrafo 1 – Giudizio

“A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della XXX S.p.A. al 31 dicembre 201X, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.”

Paragrafo 2 - Elementi alla base del giudizio

Paragrafo 3 - Richiamo d'informativa

“A titolo di richiamo di informativa, segnaliamo quanto descritto al paragrafo XX della nota integrativa ed in particolare il fatto che la Società ha registrato per il secondo esercizio consecutivo perdite significative e si trova in una situazione di squilibrio finanziario con debiti finanziari in scadenza a breve termine, in corso di rinegoziazione. Tali circostanze, oltre agli altri profili riportati al paragrafo XX della nota integrativa, indicano l'esistenza di un'incertezza significativa che può far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale della società.”

La relazione di revisione



Molteplici significative incertezze

Principio di revisione 570 – Paragrafo 33

“Quando il presupposto della continuità aziendale è soggetto a molteplici significative incertezze, il revisore può concludere, in casi estremi, di non essere in grado di esprimere il proprio giudizio sul bilancio nel suo complesso, in considerazione delle interazioni e dei possibili effetti cumulati delle incertezze, anche qualora il revisore abbia ottenuto sufficienti ed appropriate evidenze di revisione sulle asserzioni relative alle singole incertezze.”

La relazione di revisione - Presenza di molteplici significative incertezze - Esempio

La società XXX S.p.A.

- ha subito una significativa riduzione del fatturato con perdita di quote di mercato,
- ha registrato perdite significative per due esercizi consecutivi e
- si trova in una situazione di squilibrio finanziario con mancato rispetto dei “*covenants* finanziari” previsti dai contratti di finanziamento.

Gli amministratori:

- hanno presentato domanda di concordato, riservandosi di presentare successivamente proposta, piano e documentazione art. 161 LF,
- il piano prevede riorganizzazione con CIG,
- la dismissione di un immobile incerta per tempi e valore,
- la rinegoziazione dei debiti finanziari con rinuncia parziale degli istituti finanziari coinvolti.

Impossibilità di esprimere un giudizio per l'esistenza di molteplici significative incertezze - Esempio (1/6)

Paragrafo 1 - Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

"Non esprimiamo un giudizio sul bilancio d'esercizio della XXX S.p.A. a causa degli effetti connessi alle incertezze descritte nella sezione Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio della presente relazione."

Paragrafo 2 - Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

Al 31 dicembre 20XX la Società ha consuntivato una perdita d'esercizio pari ad €XX milioni ed evidenzia un patrimonio netto negativo pari ad €XX milioni ed una posizione finanziaria netta negativa di circa €XX milioni. Il risultato dell'esercizio è stato influenzato anche da alcune componenti negative principalmente attribuibili a: (i) la svalutazione per perdite di valore delle partecipazioni detenute in società controllate per €XX milioni, (ii) la svalutazione di crediti commerciali verso clienti per €XX milioni e del magazzino per €XX milioni, e (iii) a costi non ricorrenti per €XX milioni legati principalmente all'operazione di ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 182-bis della legge fallimentare. Con riferimento alla situazione economica e finanziaria della Società, gli amministratori, nella nota esplicativa "Continuità aziendale" e nella relazione sulla gestione, evidenziano in particolare che:

- il risultato significativamente negativo conseguito nell'esercizio 20XX ha determinato la ricorrenza delle condizioni previste dall'art. 2447 del Codice Civile. Nel primo trimestre 20XX+1 la Società ha realizzato una ulteriore perdita di circa €XX migliaia;
- il pre-consuntivo relativo all'esercizio 20XX+1 evidenzia una perdita netta di circa €XX milioni;

Impossibilità di esprimere un giudizio - Esempio (2/6)

- sulla base degli scostamenti tra i dati consuntivi al 31 dicembre 20XX e quelli del piano economico-finanziario 20XX-1 - 20XX+4, nonché dell'andamento previsto per il primo semestre 20XX+1, è prevedibile che non vengano rispettati i parametri finanziari al 30 giugno 20XX+1 individuati nell'accordo di ristrutturazione sottoscritto con le banche ai sensi dell'art. 182-bis legge fallimentare. Il mancato rispetto dei parametri dei covenants finanziari può determinare la risoluzione anticipata dell'accordo di ristrutturazione sottoscritto con le banche comportando il rischio del possibile rimborso anticipato dei finanziamenti erogati e la chiusura delle linee di credito concesse;
- l'aumento di capitale deliberato dai soci in data XX giugno 20XX , e conclusosi a dicembre 20XX , ha assicurato alla Società risorse finanziarie adeguate all'attività operativa, attraverso il pagamento dei debiti commerciali scaduti non rinegoziati. Peraltro, si registra, successivamente al pagamento di tutti i debiti sorti successivamente alla data di efficacia dell'accordo di ristrutturazione un aumento degli scaduti nei confronti dei fornitori. Alla data del 31 marzo 20XX+1 gli scaduti verso i fornitori terzi della Società ammontano a €XX milioni mentre quelli verso le società del Gruppo sono pari a
- €XX milioni;
- la riduzione del fatturato, che ha determinato una significativa riduzione dei volumi di produzione con ricorso alla cassa integrazione, contribuisce maggiormente a determinare l'esistenza di possibili "picchi" di cassa (a fronte di un totale utilizzo delle linee di credito) che già si manifestano per effetto della stagionalità del business, nel periodo compreso tra i mesi di maggio e settembre.

Impossibilità di esprimere un giudizio - Esempio (3/6)

Gli amministratori, nella nota esplicativa "Continuità aziendale" e nella relazione sulla gestione, descrivono le iniziative assunte per far fronte alla situazione di difficoltà economica e finanziaria della Società ed in particolare segnalano:

- di aver individuato, con il supporto di una società di consulenza esterna, una serie di azioni di miglioramento del capitale circolante e di riduzione dei costi, intese come:
 - riduzione del magazzino tramite una razionalizzazione e semplificazione dell'offerta con conseguente ottimizzazione degli acquisti e della programmazione;
 - mantenimento dell'attuale livello di scaduto nei confronti dei fornitori;
 - rafforzamento delle azioni di monitoraggio dei clienti al fine di ridurre i giorni medi di incasso;
 - riduzione di alcuni costi di struttura, facendo ricorso anche ad ammortizzatori sociali.

Alcune di queste azioni sono già state avviate nel primo trimestre 20XX+1, mentre altre, più incisive, verranno predisposte nel rispetto del piano di azione che sarà presentato al sistema bancario in sede di negoziazione dell'accordo di moratoria. Tali azioni hanno sia la finalità di *generare cash-flow nel breve termine sia di contenere l'attivo investito netto* nel medio termine;

- di essersi attivati con le banche finanziatrici, in previsione dell'impossibilità di rispettare alcuni dei parametri dei *covenants* finanziari, per proporre un accordo di moratoria al fine di consentire la prosecuzione dell'accordo di ristrutturazione del debito bancario sottoscritto con le stesse in data XX luglio 20XX e divenuto efficace in data XX novembre 20XX a seguito di non opposizione all'omologa ex art. 182-bis della legge fallimentare;
- di proseguire il piano di cessione di beni di proprietà al fine di reperire parte dei mezzi finanziari necessari per contribuire a ristabilire l'equilibrio finanziario nel breve periodo.

Impossibilità di esprimere un giudizio - Esempio (4/6)

In relazione alla situazione economica e finanziaria della Società ed alla realizzabilità delle iniziative sopra descritte, gli amministratori evidenziano nella nota esplicativa “Continuità aziendale” e nella relazione sulla gestione le seguenti molteplici significative incertezze relative:

- all'esito delle negoziazioni con le banche finanziatrici con riferimento all'accordo di moratoria necessario al fine di consentire la prosecuzione dell'accordo di ristrutturazione ed evitare la risoluzione anticipata dello stesso;
- alla realizzabilità dei risultati delle azioni poste in essere tese al raggiungimento dell'equilibrio finanziario in un prevedibile futuro, nonché al mantenimento dei livelli di approvvigionamento individuati nell'analisi dei flussi di cassa per tale periodo, pur in presenza di scaduti verso fornitori, nonché al raggiungimento degli obiettivi previsti nei budget/piani previsionali predisposti dalle singole controllate;
- alla difficoltà nella vendita di immobili di proprietà, legate anche all'attuale situazione del mercato, necessari per la copertura di una parte dei fabbisogni finanziari di breve termine.

Impossibilità di esprimere un giudizio - Esempio (5/6)

Gli amministratori indicano, nella nota esplicativa “Continuità aziendale” e nella relazione sulla gestione, che le sopra menzionate rilevanti incertezze possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare sulla base del presupposto della continuità aziendale.

Ciononostante, gli amministratori hanno indicato di aver redatto il bilancio d'esercizio nel presupposto della continuità aziendale sulla base dell'atteso buon esito delle negoziazioni in corso con le banche e della loro aspettativa che la Società ed il Gruppo abbiano adeguate risorse per continuare l'esistenza operativa.

Quanto sopra descritto evidenzia che il presupposto della continuità aziendale è soggetto a molteplici significative incertezze con possibili effetti cumulati rilevanti sul bilancio d'esercizio della XXX S.p.A. al 31 dicembre 20XX.

Impossibilità di esprimere un giudizio - Esempio (6/6)

Paragrafo - Coerenza della relazione sulla gestione

"Gli Amministratori della XXX S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione della XXX S.p.A. al 31 dicembre 201X, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme di legge.

Siamo stati incaricati di svolgere le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio della XXX S.p.A. al 31 dicembre 201X e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A causa della significatività di quanto descritto nel paragrafo "Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio" della relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio, non siamo in grado di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio della XXX S.p.A. al 31 dicembre 201X sulla conformità della stessa alle norme di legge né di rilasciare la dichiarazione di cui all'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10 sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione."

Principio di revisione 570

PR 570 - Continuità: rifiuto di effettuare o estendere la valutazione del presupposto continuità

Rifiuto della direzione ad effettuare o estendere la propria valutazione (paragrafi 37-38)

Se, a seguito di specifica richiesta del revisore, la direzione rifiuta di effettuare o di estendere la propria valutazione del presupposto della continuità aziendale, il revisore deve considerare gli effetti sulla propria relazione della limitazione al lavoro di revisione ed emetterà un giudizio diverso da quello senza rilievi, ovvero

**giudizio con rilievi per
limitazioni relative al
procedimento
di revisione**

**Impossibilità di esprimere
un giudizio**

La relazione di revisione



Bilanci con assenza di continuità aziendale - Riferimenti professionali

OIC 5 – Bilanci di liquidazione (giugno 2008)

Individua il tipo e le caratteristiche dei bilanci e di altri documenti contabili previsti dalle disposizioni di legge (i.e. codice civile come modificato dal D.Lgs. 6/2003 - Riforma del Diritto Societario) e stabilisce quali siano i criteri per la loro redazione, nella premessa che tale principio non è applicabile da parte delle società italiane che, per legge o a fronte dell'esercizio della facoltà concessa dal legislatore italiano, redigono i bilanci utilizzando i principi IFRS.

Documento di Ricerca Assirevi n. 159 - Bilanci di liquidazione: la relazione della società di revisione

Documento che ha l'obiettivo di definire le linee guida di comportamento ed i modelli di relazione della società di revisione da utilizzare a completamento dell'attività di revisione contabile dei bilanci (intermedi) in fase di liquidazione e del bilancio finale di liquidazione, in tutti i casi in cui tali bilanci siano redatti secondo le norme di legge italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, interpretate ed integrate dai principi contabili emanati dall'OIC.

Le valutazioni nel bilancio d'esercizio in assenza di continuità aziendale - OIC 5, paragrafo 7 (1/2)

L'abbandono dei criteri di funzionamento ed il passaggio ai criteri di liquidazione deve avvenire nel momento in cui l'azienda non costituisce più un complesso produttivo funzionante e, a seguito della cessazione dell'attività produttiva, si sia trasformata in mero coacervo di beni destinati al realizzo diretto, all'estinzione dei debiti ed alla ripartizione ai soci dell'attivo netto residuo.

Fino a quel momento non è lecito abbandonare i criteri di iscrizione e valutazione di "funzionamento", ma è necessario applicarli nella prospettiva di cessazione dell'attività e della liquidazione dell'impresa.

I criteri di valutazione delle poste di bilancio saranno quindi simili ai criteri utilizzati per redigere il rendiconto sulla gestione degli amministratori (OIC 5, paragrafo 3.4).

Le valutazioni nel bilancio d'esercizio in assenza di continuità aziendale – OIC 5, paragrafo 7 (2/2)

Il principio in tali casi prevede che i criteri di funzionamento siano “adeguati” alla diversa prospettiva:

- **Immobilizzazioni immateriali:** non è più possibile capitalizzare nuovi oneri pluriennali;
- **Immobilizzazioni materiali ed immateriali:** occorre considerare l'effetto del mutato orizzonte temporale sulla residua vita utile;
- **Partecipazione:** attenzione alle partecipazioni la cui attività economica produttiva sia strettamente dipendente dalla società che verrà posta in liquidazione;
- **Crediti:** valore di presumibile realizzo;
- **Magazzino:** al minore tra costo e mercato (inferiore al tradizionale valore desumibile dall'andamento del mercato);
- **Passività:** valore di estinzione. Attenzione a nuovi debiti in conseguenza di specifiche clausole contrattuali con clienti, fornitori, banche, personale, ecc.;
- **Fondi oneri futuri di liquidazione:** non devono essere accantonati.



GRAZIE

Giuseppe Pancrazi
Partner
KPMG S.p.A.

T: +39 075 5722224
M: +39 348 3062907

gpancrazi@kpmg.it
www.kpmg.it

Maurizio Cicioni
Senior Manager
KPMG S.p.A.

T: +39 075 5722224
M: +39 348 3062909

mcicioni@kpmg.it
www.kpmg.it

© 2019 KPMG S.p.A. è una società per azioni di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi di KPMG International.



kpmg.com/socialmedia kpmg.com/app